

Uciimnotizie



Newsletter dell'Associazione Professionale Cattolica di Docenti, Dirigenti e Formatori

Anno XII
numero 82
18 ottobre
2012

Direttore: Giovanni Villarossa - Responsabile: Luciano Corradini

Comitato direttivo: Anna Bisazza Madeo, Rosalba Candela, Francesco Castronuovo, Anna Di Gregorio, Elena Fazi, Pasquale Marro, Norberto Mazzoli, Caterina Romano, Giacomo Timpanaro

PRIMA PAGINA

APPELLO

AI SIGNORI DEPUTATI E SENATORI DEL PARLAMENTO ITALIANO

Noi dell'UCIIM

- coscienti che la scuola ha dato già troppo per il risanamento dell'economia italiana
- angosciati per i giovani che vedono crollare ogni speranza per gli innumerevoli posti di lavoro che si perderanno con il Disegno di legge Stabilità 2013,

CI APPELLIAMO

all'immane senso di responsabilità del Parlamento italiano affinché vengano fermati i provvedimenti previsti dall' articolo 3 che porterebbero, se varati, ingente danno ai docenti, alla Scuola e alla società italiana.

Sarebbe tale azione un eloquente segno, oltre la crisi, dell'attenzione che la classe politica pone alla formazione del cittadino del nostro Paese.

Giovanni Villarossa

Presidente nazionale UCIIM

PS: si trasmette, in allegato, una "LETTERA APERTA AL GOVERNO" della Presidenza nazionale UCIIM.



ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CATTOLICA DI INSEGNANTI, DIRIGENTI E FORMATORI

LETTERA APERTA AL GOVERNO

“LA SCUOLA DEPREDATA. MA È UNA BEFFA?”

*.....Intanto sfumano decine di migliaia di posti di lavoro
sia pur precari,
crollano le speranze di tanti giovani,
svaniscono le attese dei meno giovani.
Cosa faranno?
La scuola ha dato già troppo
per il risanamento dell'economia italiana,
dopo anni di penalizzazioni meriterebbe ben altra considerazione.*

Non poche volte i **Ministri della Pubblica Istruzione sono scivolati sulla classica “buccia di banana”, trascinandosi la cordata dei Governi.**

Per rendersene conto basta sfogliare la storia politica del nostro Paese e non soltanto nell'era repubblicana.

E' avvenuto.

Sarà perché i problemi della Scuola sono molteplici e complessi; sarà per la consistenza numerica del settore che include, oltre agli addetti ai lavori, gran parte dei cittadini titolari di diritti oltre che di doveri; sarà per la scarsa considerazione del legislatore, dovuta alla ignoranza della realtà reale della Scuola, delle esigenze vitali cui essa deve dare risposte e delle emergenze da affrontare quotidianamente da parte di docenti e dirigenti; sarà per tutta una serie di concause trascurate piuttosto che avvertite con oculatezza e correttamente interpretate; sarà per le legittime attese disilluse.

Mai, comunque, si era giunti a **mortificare e depredatare fino a questo punto i docenti,** lavoratori nella scuola, professionisti e non mestieranti.

Non ci sta bene il termine ricorrente anche sulla bocca del Ministro: mestiere.

Per noi dell'UCIIM l'educazione e l'istruzione sono arte e non mestiere.

L'arte dell'educazione ha bisogno di ben altro che di strumenti manuali, meccanici, tecnologici, informatici, che pure possono tornare utili per la formazione dei giovani ed il loro inserimento nella vita sociale.

La professionalità del docente si connota per l'impegno pieno della sua persona, delle sue facoltà, delle competenze, delle conoscenze, delle capacità relazionali, della misura con cui si espone costantemente, è disponibile alle varie esigenze degli alunni e riesce a tirar fuori e valorizzare le positività di ciascuno. A chi lavora nella Scuola il tempo non è mai sufficiente per prestare agli alunni l'attenzione di cui hanno bisogno e che, sia pur inconsciamente, chiedono.

Il **comma 42 dell'art. 3 del cosiddetto DDL sulla “stabilità”,** di cui si ha appena concreta notizia, **configura un vero e proprio furto a danno dei docenti,** una rimozione di diritti acquisiti

seppur già limitati, senza alcun consenso degli interessati né dei loro rappresentanti, anzi a loro insaputa.

In uno Stato di diritto è inaudito non tener conto della contrattazione vigente.

Offrire la “carotina” di 15 giorni di ferie aggiuntive (pari a 48 ore di lavoro secondo il nuovo orario ipotizzato) **menando la “bastonata”** di un aumento considerevole di ore di lezione per l'intero anno scolastico (6 ore in più x 33 settimane = 198 ore) è vergognoso ed offensivo. Tutto ciò senza considerare il maggior carico di progettazione, di predisposizione, revisione e correzione del lavoro delle classi, dei Consigli, delle registrazioni, delle verifiche e valutazioni, dei rapporti con i genitori. Si è fatto caso che un docente con 2 ore settimanali di lezione segue già 9 classi (243/270 alunni) ed il collega con 3 ore settimanali ha 6 classi (162/180 alunni)? Nella nuova assurda ipotesi il primo ne avrebbe 12 (circa 360 alunni) e chi ha 1 sola ora settimanale per classe dovrebbe seguire fino a 720 alunni.

E tutto “a parità di retribuzione”, a costo zero, anzi con la minaccia di decurtazioni. Ma è una beffa? Il Ministro Profumo non può “chiedere alla scuola un atto di generosità”, mentre afferma tra l'altro l'impossibilità per anni dei “legittimi” aumenti di retribuzione e conferma il congelamento degli scatti stipendiali.

Chi azzarda simili proposte forse saprà fare i conti in denaro e capitali ma non certamente delle risorse umane che non sono inesauribili.

Lavorare a scuola non è come impartire lezioni all'università dove non cambia l'impegno del docente anche di fronte ad un'aula magna con 1000 studenti.

Si può parlare di insegnamento/apprendimento personalizzato aumentando il numero degli alunni per classe?

E' presumibile elevare la qualità della scuola detraendo disponibilità e risorse?

Si può motivare e valorizzare la professionalità continuando a trattare la classe docente da ingenua, fannullona ed improduttiva?

E' realizzabile l'enfatizzata informatizzazione applicata alla didattica quando, a parte poche isole felici, bisogna far fronte ad esigenze prioritarie?

Che senso ha varare un concorso a cattedre ed annunciarne altri, tagliando, al contempo, ogni possibilità di lavoro ai docenti precari?

E' continua contraddizione.

Se la scuola italiana è tra le strutture che più hanno retto negli ultimi decenni il merito va a coloro che in essa e per essa hanno positivamente operato, malgrado i Governi e l'incuria degli Enti locali.

Ha retto per la sensibilità dei docenti che, di fronte ad ogni persona *in fieri*, mettono in gioco il meglio di sé, dimentichi di tutto.

Altro che “mestiere”! Anche se questo lavoro è un mezzo per vivere ... o.. per sopravvivere.

Cosa accadrebbe se gli insegnanti con 18 ore settimanali o anche quelli delle ipotetiche 24 ore rendessero il loro servizio come prassi impiegatizia, lasciando strumenti e pensieri sul tavolo da lavoro allo scadere del tempo?

Altra leggenda da sfatare è la mitizzazione della scuola degli altri Paesi europei.

Il confronto è pilotato intenzionalmente e torna sempre a nostro svantaggio: è un alibi per assecondare un senso di inferiorità che possa inibire anche le attese e le richieste. Vi sono situazioni diverse ma non per questo migliori nella sostanza, diversamente strutturate, meglio attrezzate, con spazi vasti ed aperti ed una organizzazione più puntuale. L'orario di lezione corrisponde nella media alle nostre 18 ore ma i compensi sono di gran lunga maggiori.

L'auspicato allineamento ai parametri europei va a senso unico?

A macchia di leopardo?

A singhiozzo?

Il senso vero dell'operazione è un nuovo taglio alla scuola, ancora una volta camuffato da

modalità riorganizzative e flessibilità. Forse lo si vorrebbe spacciare per “l’organico funzionale” promesso, con la differenza che anziché aumentare il numero degli insegnanti aumenta il carico orario.

Intanto sfumano decine di migliaia di posti di lavoro sia pur precari, crollano le speranze di tanti giovani, svaniscono le attese dei meno giovani. Cosa faranno?

La scuola ha dato già troppo per il risanamento dell’economia italiana, dopo anni di penalizzazioni meriterebbe ben altra considerazione.

La “legge di stabilità”, seguendo la tecnica dei rattoppi, è iniqua: nasce dalla improvvisazione, poiché manca l’idea di scuola ed una coerente politica per l’educazione.

Per evitare che la nostra democrazia così tanto provata possa esplodere, urge una pronta retromarcia del Governo sui problemi più brucianti.

La Scuola non ha più energie per compiere “gesti di generosità”, né può dare, anzi è essa ad attendere, “contributi di solidarietà”.

Roma 16 ottobre 2012

*La Presidenza nazionale
UCIIM*

PRIMA PAGINA

Disegno di legge

Con note dell’UCIIM esplicative e critiche

LEGGE DI STABILITA' 2013

(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 ottobre 2012)

Art. 1 Art. 2 Omissis

Art. 3

Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri

29. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 30 a 48.

30. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali ed amministrativi.

(Significa che le mansioni superiori svolte dagli assistenti amministrativi saranno pagate dal Tesoro)

31. La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 30 è effettuata ai sensi dell’art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato.

32. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medico collegiale al fine di accertare il recupero dell'idoneità all'insegnamento. In caso di esito favorevole l'interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.

(e in caso di esito sfavorevole? Passeranno ai ruoli Ata, come è previsto ora dalla legge?)

33. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sentito l'Inps, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

34. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole "può riservare" sono sostituite dalla seguente: "riserva" e dopo le parole "alle esigenze della stessa" sono inserite le seguenti: "risorse finanziarie non inferiori a tre milioni di euro".

(riguarda le università)

35. Per l'anno scolastico 2012-2013 l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

(è questo "può" che preoccupa. Perché non è stato scritto "deve", visto che per i precari i tempi si fanno sempre più cupi?)

36. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 la parola "Alle" è sostituita da "Nell'anno scolastico 2012/2013 alle";

(questa la nuova formulazione del comma 5: "5. Nell'anno scolastico 2012/2013 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome".)

b) al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'" sono sostituite da "Nell";

c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis come modificati dalla legge n. 183 del 2011.

(questo è un dato positivo, si consente così l'aumento delle dirigenze scolastiche)

37. All'articolo 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato il comma 15.

(Art. 404 - Commissioni giudicatrici, questo il comma abrogato. "15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n.29 e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Per i concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova scritta. Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.....)

38. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

39. Al comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole "uffici scolastici regionali" sono inserite le seguenti parole "o interregionali".

(riguarda l'istruzione non universitaria)

40. All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali".

(riguarda la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione)

41. All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al limite costituito dall'ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti le classi dell'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.

42. A decorrere dal 1 settembre 2013 l'orario di impegno per l'insegnamento del personale docente della scuola

secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità, nonché per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l'orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all'attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curriculari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell'istituzione scolastica di titolarità. L'organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di 15 giorni su base annua.

(Questo è un comma che fa molto discutere perché intacca una materia che è di pertinenza esclusiva sindacale.

Le ore in più saranno destinate a coprire prima di tutto spezzoni orario e poi i colleghi assenti, con conseguente, ulteriore, danno per il personale precario. Il docente di sostegno coprirà prima le ore di sostegno eccedenti e poi le ore di insegnamento per il quale sono in possesso del titolo di studio.

Difficilmente si usufruirà del giorno libero, l'insegnante di religione avrà 24 classi, i docenti con sole due ore settimanali ne avranno 12 e così via. Significa non solo un appesantimento delle lezioni frontali, ma anche un impegno nelle attività non di insegnamento notevole: consigli di classe, correzione compiti, preparazione lezione, incontri con i genitori, registri . .

. In cambio di tutto questo le ferie passano da 36 giorni a 51. Nelle scuole del primo ciclo i docenti riescono a usufruire dei 51 giorni se vanno in ferie il 2 luglio compreso. I docenti delle superiori impegnati negli esami di stato e nei corsi di recupero dei debiti non potranno mai usufruire di tutti i giorni entro il 31 agosto. Il comma successivo fa intendere che le ferie potranno essere prese anche agli inizi di settembre, a Natale o a Pasqua, insomma quando l'attività didattica è sospesa, ferie a gogo?)

43. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

44. All'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto alla fine il periodo "Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie."

(Questo il comma 8) :8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità,

dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

45. Le disposizioni di cui ai commi dal 42 al 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

46. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche :
a) al primo periodo, le parole "trecento unità" sono sostituite dalle seguenti "centocinquanta unità" ;
b) al secondo periodo le parole "cento unità" sono sostituite dalle seguenti "cinquanta unità";
c) al terzo periodo le parole "cento unità" sono sostituite dalle seguenti "cinquanta unità"

47. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l'anno scolastico 2012/2013.

48. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'Amministrazione richiedente.

NEWS

UCIIM



Corso **online di aggiornamento
per i soci UCIIM**

**“50 anni di Scuola Media: 1962 -
2012”**

Inizia il 22 ottobre 2012

**I soci UCIIM possono iscriversi gratuitamente e
ricevere la password di accesso
media@uciim.it**

Per ricevere e far ricevere UCIIM Notizie invia una e mail a uciimnews@uciim.it